

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la legge sulla magistratura dei minorenni
e la modificazione dell'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati

(del 12 marzo 1974)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Vi trasmettiamo per la vostra approvazione una nuova legge cantonale sulla magistratura dei minorenni in sostituzione di quella in vigore del 9 giugno 1941: l'occasione per la revisione è venuta dalla recente riforma del Codice penale svizzero (in seguito CPS).

1. La legge sulla magistratura dei minorenni del 9 giugno 1941 (BU vol. 67, anno 1941, pag. 212 e segg.) fu adottata dal Gran Consiglio nell'ambito delle norme di applicazione del Codice penale svizzero.

La legge ticinese, contrariamente a quelle d'altri Cantoni, tenne conto sin da allora dei principi più illuminati del diritto penale minorile, prevedendo la creazione di una giurisdizione speciale per il trattamento dei minorenni delinquenti ed accentuando il carattere educativo e terapeutico dell'intervento giudiziario. In questo senso essa può essere definita una legge evoluta e moderna che dimostra tuttora una sua validità.

D'altro canto l'occasione è propizia per una revisione globale che consenta, sulla base di un'esperienza ormai trentennale, la modifica del profilo organizzativo e formale di quelle disposizioni che non hanno interamente soddisfatto o che più non soddisfano alla luce delle attuali esigenze.

Giova altresì rilevare che la parte del CPS relativa ai fanciulli ed agli adolescenti (titolo IV, art. 82 - 99) è stata completamente riveduta: pur senza introdurre innovazioni di fondo si è risolto in sede federale di ampliare la gamma dei possibili mezzi di intervento, così da far fronte alla grande diversificazione dei casi e da permettere una maggior individualizzazione del trattamento.

Alle misure già note quali il collocamento in casa d'educazione e l'affidamento familiare è venuta ad aggiungersi « l'educazione vigilata », sin qui applicabile solo a titolo ausiliario nonostante la sua provata efficacia.

Tra le pene (ammonimento, multa e carcere) ha trovato posto la « prestazione di lavoro » che, opportunamente applicata, potrà condurre a risultati positivi.

Il principio che sanciva una netta separazione tra pene e misure è stato in parte allentato, sicchè sarà possibile, sulla base delle nuove norme, cumulare l'educazione vigilata con la multa o il carcere di breve durata.

Inoltre assai più differenziate appaiono le possibilità di collocamento istituzionale, data la suddivisione degli istituti minorili in case di educazione, centri terapeutici, case di educazione al lavoro e case di rieducazione a regime più stretto per adolescenti particolarmente difficili.

Queste ed altre modifiche hanno certo contribuito a rendere il capitolo del CPS relativo ai fanciulli ed agli adolescenti più complesso. In compenso il sistema che ne è risultato è più duttile ed elastico del precedente per le svariate possibilità che esso offre. Poichè, tuttavia, è in via d'applicazione che esso potrà dimostrare tutta la sua validità, occorre a livello cantonale creare le premesse organizzative e procedurali più adeguate per la sua realizzazione.

2. L'ordinamento giudiziario previsto dalla legge sulla magistratura dei minorenni attualmente in vigore si articola essenzialmente:

a) sulla figura del magistrato dei minorenni, competente

- per l'istruttoria sui reati commessi da fanciulli ed adolescenti;
- per il giudizio sui reati commessi da fanciulli;
- per l'esecuzione delle pene e delle misure ordinate nei confronti di fanciulli ed adolescenti;

b) sull'istituto del consiglio per i minorenni, competente

- per il giudizio sui reati commessi da adolescenti;
- per decidere i ricorsi contro le sentenze del magistrato nel procedimento contro i fanciulli.

Apparentemente impostato in modo soddisfacente, è stato in via di applicazione pratica che il suddetto sistema ha incontrato serie difficoltà di funzionamento. Segnatamente si è rivelata, sin dall'entrata in vigore della legge del 1941, l'impossibilità di applicare in maniera rigorosa e conseguente le disposizioni relative al consiglio per i minorenni quale Autorità giudicante sui reati commessi da adolescenti. Una certa macchinosità e pesantezza della procedura spesso sproporzionata all'entità dei reati, l'inopportunità talvolta di portare in processo adolescenti particolarmente sensibili e ansiosi in piena crisi puberale, l'impossibilità materiale di convocare per ogni singolo caso il consiglio per i minorenni che non costituisce una Autorità permanente a piena disposizione della magistratura, ed altri fattori ancora hanno indotto i magistrati che si sono avvicendati alla carica dal 1942 in poi a rinunciare sempre più di frequente al processo e a convocare il consiglio per i minorenni solo nei casi penalmente più rilevanti e laddove si trattava di applicare pene o misure particolarmente gravi (carcere o collocamento in istituto).

A titolo di esempio valgano le seguenti cifre:

	1942	1950	1960	1970
adolescenti sottoposti a procedimento	68	159	403	517
adolescenti processati davanti al consiglio per i minorenni	12	13	31	4

Evidentemente una simile situazione è inaccettabile dal profilo giuridico. D'altro canto i motivi che l'hanno generata sono fondati e tuttora validi. Il fatto di sottoporre tutti gli adolescenti autori di reato, indistintamente, al consiglio per i minorenni non si giustifica neppure attualmente. Aldilà di alcuni recenti e gravi fatti delittuosi e di un certo numero di adolescenti particolarmente perturbati che di frequente la magistratura deve trattare, una parte della casistica riguarda reati di lieve entità e giovani delinquenti occasionali per i quali il processo costituirebbe una forma di giudizio sproporzionata, se non addirittura inopportuna.

Anche nel campo degli adulti del resto si è da tempo rinunciato ai dibattimenti davanti alle Assise per le contravvenzioni e per i delitti di esigua gravità.

L'abbandono del processo per una parte degli adolescenti comporta necessariamente la ristrutturazione delle competenze del magistrato e del consiglio per i minorenni nella cosiddetta fase del giudizio.

Segnatamente prevede il progetto di legge qui sottoposto al vostro esame che il magistrato sia competente a giudicare, oltre che i fanciulli, anche gli adolescenti e, trattandosi di adolescenti autori di grave reato o per i quali la formalità del processo sembri opportuna, a deferire il giudizio al consiglio per i minorenni.

Un siffatto sistema non costituisce certo una novità nel campo dell'organizzazione giudiziaria ticinese: evidente è il riferimento ad alcuni istituti già in vigore per gli adulti. Nell'impostazione delle competenze del magistrato ci si è praticamente ispirati a quelle già conferite al Procuratore pubblico, al quale è dato, in materia di contravvenzioni e di delitti di esigua entità, di emanare il decreto d'accusa e, negli altri casi, di deferire il prevenuto al giudizio delle Assise correzionali o criminali.

Conseguentemente si è proceduto nel definire le competenze del consiglio per i minorenni, le cui possibilità d'intervento, nella fase di giudizio, sono duplici. In primo luogo esso è chiamato a giudicare quegli adolescenti particolarmente difficili che gli sono direttamente deferiti dal magistrato. Palese è in tale evenienza l'analogia tra il suo ufficio e quello delle Assise.

Nel caso invece che il magistrato pronunci egli stesso la pena o la misura, l'intervento del consiglio si realizza soltanto per interposta opposizione (analogamente al Pretore che giudica solo in casi di opposizione al decreto d'accusa). Va da sé che l'opposizione non è qui intesa come una sorta di appello o comunque come un rimedio. In entrambi i casi, sia cioè che il magistrato deferisca l'adolescente al consiglio sia che proponga egli stesso l'adozione di un provvedimento, il giudizio sul minorenne è unico con la particolarità che, ricorrendo la seconda alternativa, esso si realizza in una o due fasi a seconda che la proposta del magistrato sia accettata o meno.

Il sistema di giudizio prospettato nel presente progetto di legge rivela, rispetto al precedente, innegabili vantaggi: intanto esso consente di attuare quella minimizzazione processuale auspicata (e di fatto già sperimentata) in numerosi anni di pratica giudiziaria minorile.

Inoltre esso si fonda giuridicamente su validi ed ormai collaudati istituti per cui, da questo profilo, offre ampie garanzie di funzionamento. Resta però evidente che questi istituti, pensati e studiati per gli adulti, non sono trasponibili sic et simpliciter nel diritto procedurale minorile. E' ovvio, ad esempio, che termini quali « decreto d'accusa » o « atto d'accusa » non possono essere accolti in una legge che deve in primo luogo essere compresa da fanciulli e da adolescenti e che persegue la realizzazione di una giustizia più umanizzata.

Per questo è sembrato opportuno sostituire al decreto d'accusa il termine, più generico ma assai più accessibile, di « decisione »; ad essa è stata ovviamente data la forma scritta (secondo le modalità già fissate per il decreto d'accusa), con la particolarità che in precedenza dovrà essere comunicata e chiarita verbalmente al minorenne e ai suoi rappresentanti legali. Volutamente nel progetto di legge si è evitato di fissare speciali formalità per la comunicazione verbale della decisione, e ciò nell'intento di consentire lo svolgimento del procedimento in circostanze psicologicamente più favorevoli e in un'atmosfera il più possibile scevra di artificio e teatralità.

Per quanto concerne l'atto d'accusa, va rilevato che esso non viene menzionato nemmeno nella legge attualmente in vigore. Ciononostante lo si ritrova nella prassi della magistratura limitatamente ai casi di adolescenti processati davanti al consiglio per i minorenni.

Dovendosi ora regolare la questione a livello legislativo, la soluzione più idonea appare quella di ridimensionarlo formalmente e sostanzialmente: in questo contesto una breve « relazione » sui fatti sembra più che sufficiente.

3. Particolarmente garantiti risultano nel progetto che qui ci occupa i diritti del minore e dei suoi rappresentanti legali.

Oltre alla facoltà di interporre opposizione contro la decisione del magistrato di cui s'è già detto sopra, è parso opportuno, sull'esempio fornito dal Codice di procedura penale (art. 226) garantire anche nel presente progetto il diritto di reclamo contro i provvedimenti e le omissioni del magistrato durante l'inchiesta e l'esecuzione.

In questo settore l'innovazione di maggior rilievo riguarda tuttavia il minorenni stesso cui è stata riconosciuta la legittimazione ad interporre l'opposizione ed il reclamo nonché a ricorrere in cassazione e a proporre la revisione. La proposta di concedere l'esercizio dei diritti ricorsuali al minorenni capace di discernimento, appoggiata dalla società svizzera di diritto penale minorile, ha trovato ampi consensi e diversi Cantoni, le cui leggi di applicazione già sono state approntate, l'hanno adottata (Ginevra, Vaud, Berna).

4. Le accresciute competenze del magistrato ed il continuo aumento dei casi di delinquenza minorile hanno imposto di prevedere in questa sede un potenziamento della magistratura dei minorenni.

Quantitativamente l'attività della magistratura è evidenziata dalle seguenti cifre:

	<i>minorenni sottoposti a procedimento</i>	<i>fanciulli</i>	<i>adolescenti</i>
1960	539	136	403
1970	721	204	517
1971	856	160	693
1972	611	168	433

Vi è purtroppo ragione di credere che la diminuzione di casi registratisi nel 1972 sia da ascrivere a circostanze del tutto occasionali: la statistica del 1973 vede infatti 777 minorenni oggetto di inchiesta.

Aldilà del fattore puramente numerico, quel che più incide sull'attività del magistrato è però l'aspetto qualitativo, nelle sue implicazioni più svariate. Si pensi, nell'ambito del lavoro istruttorio, alla necessità di approfondire, caso per caso, oltre ai fatti penali, la situazione personale e familiare del minorenni, fondamentale ai fini del giudizio da adottare. Nè poi si esaurisce con la resa del giudizio l'attività del magistrato: talvolta anzi è proprio in questa fase, a livello cioè di esecuzione della decisione, che i suoi compiti si fanno più gravosi, allorché egli è chiamato a tenere il contatto e a seguire il ragazzo collocato in istituto, spesso fuori Cantone, e a vigilare, attraverso il patronato, sul giovane condannato ad una pena carceraria o nei cui confronti la decisione è stata sospesa.

E' in considerazione di tutti questi fattori che il Consiglio di Stato ha provveduto nel corso del 1971 a nominare presso la magistratura una giurista la quale, conformemente all'art. 29 della vigente legge sulla magistratura dei minorenni, esercita pure le funzioni di supplente-magistrato, nei casi di esclusione e di ricusa. Tenendo ora conto delle nuove competenze che il progetto di legge qui proposto affida al magistrato si è giunti a prospettare l'istituzione della carica di sostituto-magistrato, sul modello di quella di sostituto-procuratore già prevista dalla legge organica giudiziaria. Questa soluzione è ovviamente assai più soddisfacente di quella sin qui realizzata attraverso la funzione di supplente poichè, oltre a sopperire agli effettivi bisogni materiali, risponde a precise esigenze di natura formale (autonomia funzionale).

5. Per quanto riguarda i singoli articoli del progetto di legge, premesso che in linea di massima si è cercato di mantenere la terminologia della legge in vigore, osserviamo quanto segue:

- 5.1 l'art. 1 definisce il campo d'applicazione. Giusta i riveduti art. 82 e 89 CPS è ritenuto « fanciullo » chi ha compiuto gli anni sette ma non ancora i quindici e « adolescente » chi ha compiuto gli anni quindici ma non ancora i diciotto. Per quanto riguarda i reati commessi parte prima e parte dopo il compimento del diciottesimo anno di età (art. 47 della legge attualmente in vigore), la competenza ad emanare disposizioni in merito è stata ora

delegata al Consiglio federale (cfr. nuovo art. 397 bis lett. d, CPS), il quale ha già provveduto a regolare la materia (cfr. Ordinanza 1 del CF relativa al CPS del 13 novembre 1973).

Resta da aggiungere che l'art. 1, deferendo alla magistratura anche i casi di contravvenzioni alle leggi federali e cantonali, modifica sostanzialmente l'art. 45 della legge attuale. A ciò si è giunti nell'intento di uniformare il trattamento dei minorenni e consentire anche per le contravvenzioni interventi di tipo educativo anziché puramente repressivo;

- 5.2 gli art. dal 2 al 5 designano le Autorità preposte all'applicazione della legge. Le innovazioni di maggior rilievo riguardano l'introduzione del sostituto magistrato e la nomina da parte del Consiglio di Stato e per un periodo quadriennale del consiglio per i minorenni, nella legge attuale nominato dal Dipartimento di giustizia, di volta in volta.

Abbandonate rispetto all'art. 1 della legge attuale le Autorità aventi compiti secondari (Dipartimento di giustizia e consiglio di patronato minorile);

- 5.3 gli art. dal 6 all'8 definiscono le competenze del magistrato funzionante quale Autorità inquirente, giudicante e di esecuzione nel senso del CPS.

Tra le competenze minori trovano regolamentazione quelle relative all'audizione di minorenni implicati quale parte lesa o testimone nei procedimenti contro adulti e all'autorizzazione della visita medica di fanciulli vittime di atti di libidine, competenze che per costante prassi già incombevano al magistrato.

Riassorbita tra le competenze del magistrato anche quella di ordinare la cancellazione delle pene e delle misure dal casellario giudiziario, nella legge attuale (art. 9) affidata al Dipartimento di giustizia.

L'art. 9 stabilisce secondo criteri nuovi, già illustrati nell'introduzione, le competenze del consiglio per i minorenni;

- 5.4 l'art. 10 cpv. 2, che ammette la presenza del magistrato che ha pronunciato il giudizio nel consiglio per i minorenni chiamato a decidere sull'opposizione e sul reclamo, trova la sua giustificazione nel carattere speciale del diritto penale minorile, nel quale spesso non trovano applicazione proprio i principi fondamentali del diritto ordinario;

- 5.5 l'art. 18 vieta alla stampa di pubblicare notizie atte a permettere l'identificazione di fanciulli e adolescenti implicati, come autori o vittime, in procedimenti penali.

La norma è più completa di quella analoga prevista dall'art. 35 della legge attuale, in quanto tutela non solo i minorenni autori di reati ma anche quelli implicati in qualità di vittime in procedimenti penali.

Se già nel 1941 il legislatore ticinese ha avvertito l'esigenza di proteggere il minorenne colpevole di reato da una pubblicità a lui pregiudizievole, a maggior ragione, oggi, sulla base delle esperienze fatte, diventa indispensabile rinsaldare questo principio estendendolo anche a quei minorenni che senza loro colpa si trovano coinvolti in procedimenti penali. Il diritto alla discrezione e al riserbo di questi minorenni talvolta al centro di situazioni particolarmente penose ed angoscianti deve essere ritenuto prememente rispetto all'interesse pubblico all'informazione;

- 5.6 gli art. dal 19 al 27 relativi all'inchiesta sono più completi dei corrispondenti dal 17 al 21 della legge attuale.

Gli art. 20 e 21 che delimitano in modo più circostanziato il campo d'azione degli organi di polizia e l'art. 25 che fissa le modalità per l'arresto preventivo degli adolescenti tengono particolare conto delle direttive emanate in proposito dalla Società svizzera di diritto penale minorile;

- 5.7 gli art. 29, 31 e 32 modificano in modo sostanziale il sistema della resa del giudizio.

Terminata l'inchiesta e accertata un'azione punibile, due sono le alternative possibili. Trattandosi di adolescenti che hanno commesso un grave reato o sulla cui personalità l'intimidazione del processo può influire positivamente, il magistrato ne ordina la traduzione davanti al consiglio per i minorenni. Trattandosi invece di adolescenti non particolarmente difficili oppure di fanciulli, il magistrato elabora egli stesso la decisione (art. 29). Essa viene dapprima comunicata verbalmente agli interessati, senza formalità di procedura (art. 31, cpv. 1 e 2).

Indi il magistrato procede alla comunicazione scritta che ha luogo essenzialmente nelle forme già previste per il decreto d'accusa dalla legge per i delitti di competenza del pretore e per le contravvenzioni (art. 31, cpv. 3 e 4).

La duplice comunicazione, orale e scritta, non è imposta nei casi in cui è pronunciato l'ammonimento: trattandosi generalmente di casi di lieve entità il formalismo sarebbe eccessivo (art. 31, cpv. 5).

L'opposizione è ammessa contro tutte le decisioni del magistrato, ad eccezione dell'ammonimento e della multa fino a Fr. 100.— che restano pertanto inappellabili (art. 32, cpv. 1 e 2);

- 5.8 l'art. 33, relativo alle misure provvisionali, ricalca l'art. 39 cpv. 1 della legge attuale. La mancata concessione dell'effetto sospensivo si spiega con l'esigenza di evitare abusi nell'esercizio del diritto di opposizione, tali da rendere impossibile l'attuazione dei provvedimenti pronunciati;

- 5.9 gli art. dal 34 al 43 riguardano la convocazione del consiglio per i minorenni, i dibattimenti e le deliberazioni.

La procedura ovviamente è la medesima sia per i casi di adolescenti deferiti direttamente al giudizio del consiglio sia per i casi in cui è stata interposta opposizione contro la decisione del magistrato. L'unica differenza è costituita dall'art. 34 cpv. 2 che fissa al magistrato il termine di un mese per convocare il consiglio e ciò a partire dalla data dell'opposizione.

Dei motivi che hanno indotto a rinunciare a un vero e proprio atto d'accusa s'è già detto nell'introduzione. Formalmente una breve relazione sui fatti è più che sufficiente (art. 34 cpv. 1).

La facoltà di allontanare dall'aula il minorenne durante tutti od alcuni atti del dibattimento, già prevista dalla legge attuale, è data nell'interesse del minorenne stesso nell'intento di chiarirne la situazione personale e familiare in tutta libertà e di pervenire quindi a formulare il giudizio con miglior conoscenza di causa (art. 37 cpv. 1).

L'art. 38 relativo alla difesa modifica solo formalmente l'art. 32 cpv. 3 della legge attuale: in realtà il diritto alla difesa resta garantito;

- 5.10 gli art. dal 44 al 49 trattano dei rimedi. Nuovo, rispetto alla legge attuale, il diritto di reclamo contro i provvedimenti e le omissioni in fase di inchiesta e di esecuzione (art. 44). Le norme relative alla cassazione e alla revisione invece ricalcano quelle in vigore, riservate alcune correzioni e completazioni che sembrano più rispondenti alla dottrina penale moderna;

- 5.11 gli art. 50 e 51 si riferiscono alla terza fase del procedimento penale minorenne, quella relativa all'esecuzione delle pene e delle misure ordinate. La introduzione nel CPS dell'istituto dell'« Autorità di esecuzione » comporta a livello cantonale, oltre che la designazione di detta Autorità (art. 369 CPS), la definizione dei compiti di esecuzione e delle relative modalità d'intervento.

In questo ambito trovano regolamentazione i rapporti con le direzioni

degli istituti minorili e con le famiglie affidatarie nonchè le questioni della sostituzione e cessazione delle misure e della liberazione condizionale;

5.12 l'art. 52, che tratta del patronato penale minorile, rientra anch'esso nel capitolo dell'esecuzione. La regolamentazione ivi proposta che fa del patronato minorile un servizio dello Stato per l'attuazione degli art. 47 e 379 del CPS, corrisponde a quella recentemente introdotta per il patronato penale degli adulti. L'esercizio del patronato è lasciato al magistrato che di fatto se ne è sempre occupato anche negli anni addietro, le disposizioni della legge attualmente in vigore relative all'organizzazione di una associazione specifica non avendo mai trovato attuazione;

5.13 l'art. 54 cpv. 2 sottrae all'obbligo del rimborso e del regresso le spese derivanti dall'esecuzione delle pene e delle misure pronunciate contro i fanciulli e gli adolescenti.

La norma è pacifica per quanto riguarda l'esecuzione delle pene. Per quanto attiene all'esecuzione delle misure, osserviamo che l'esclusione del rimborso è già prevista dall'art. 35 della legge sull'assistenza sociale per il beneficiario di prestazioni ottenute prima del compimento degli anni 20. Resta riservata la facoltà di caricare tutte o parte delle spese alle famiglie dei minorenni se ciò comporta una loro maggior responsabilizzazione o è altrimenti utile sul piano educativo.

6. Simultaneamente al progetto di legge vi trasmettiamo per l'approvazione un progetto di decreto legislativo per la modifica dell'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati.

Lo stipendio base (senza indennità di carovita) del Giudice dei minorenni è attualmente fissato nella percentuale del 98 % dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla I.a classe d'organico e corrisponde a Fr. 64.072,—. Si propone di fissare al 96 %, calcolato come sopra esposto, lo stipendio base del sostituto del Giudice dei minorenni, cioè a Fr. 62.765,— (più indennità di carovita).

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lajfranchi

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

LEGGE
sulla magistratura dei minorenni

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli art. 369 e relativi del Codice penale svizzero (detto in seguito CPS) ;

visto il messaggio 12 marzo 1974 n. 1951 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capo I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1

**Campo di
applicazione**

La presente legge è applicabile ai fanciulli e agli adolescenti a' sensi del CPS che hanno commesso un atto punibile secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

Capo II

AUTORITA'

Art. 2

Autorità

Le Autorità preposte all'applicazione della presente legge sono:

- a) il magistrato dei minorenni (detto in seguito magistrato) e il sostituto magistrato dei minorenni (detto in seguito sostituto) ;
- b) il consiglio per i minorenni.

Le disposizioni di legge che si applicano al magistrato si applicano anche al sostituto. Questi agisce sotto la vigilanza del magistrato.

Art. 3

**Elezione, durata,
requisiti**

**a) Magistrato e
sostituto**

Il magistrato e il sostituto sono nominati dal Gran Consiglio nella prima seduta della sessione ordinaria autunnale che precede l'inizio del nuovo periodo. Il periodo di nomina è di cinque anni.

Il magistrato e il sostituto devono avere i requisiti per essere pretore.

Essi risiedono a Lugano.

Art. 4

**b) Consiglio per
i minorenni**

Il consiglio per i minorenni è composto dal magistrato, che lo presiede, e di due membri nominati dal Consiglio di Stato, scelti tra persone versate in psichiatria o psicologia e pedagogia.

Il Consiglio di Stato nomina pure due supplenti con gli stessi requisiti dei membri.

La durata in carica dei membri e dei supplenti è di quattro anni e termina il 30 giugno dell'anno successivo a quello del rin-

novo dei poteri cantonali.

Il consiglio per i minorenni siede al capoluogo del Distretto di domicilio del minorenne.

Art. 5

Le disposizioni comuni e di disciplina giudiziaria di cui agli art. 66 e segg. e 77 e segg. della legge organica giudiziaria sono applicabili anche alle Autorità istituite dalla presente legge.

**Disposizioni
comuni e
disciplina
giudiziaria**

Capo III

COMPETENZA

Art. 6

Il magistrato è l'Autorità competente :

- a) per l'inchiesta sui reati commessi da fanciulli e adolescenti ;
- b) per il giudizio sui reati commessi da fanciulli e adolescenti, riservate le competenze del consiglio per i minorenni ;
- c) per l'esecuzione delle pene e delle misure ordinate nei confronti di fanciulli e di adolescenti.

**Competenze
del magistrato**
a) per l'inchiesta
b) per il giudizio
c) per l'esecuzione

Art. 7

Il magistrato

- a) presiede il consiglio per i minorenni ;
- b) procede all'audizione dei fanciulli e degli adolescenti implicati in qualità di parte lesa o di testimone in procedimenti penali contro adulti ;
- c) autorizza, se del caso, la visita medica nei confronti di fanciulli vittime di atti di libidine a' sensi dell'art. 191 CPS ;
- d) ordina la cancellazione delle pene e delle misure nel casellario giudiziale ;
- e) esercita le funzioni di controllo sui fanciulli e sugli adolescenti soggetti alle norme di rieducazione sancite dal CPS e su quelli in attesa di giudizio ;
- f) se richiesto dà al giudice il suo preavviso circa l'attribuzione dei figli nelle azioni di divorzio e di separazione e di privazione della patria potestà.

d) altre
competenze

Art. 8

Il magistrato promuove e vigila tutte le iniziative intese a salvaguardare gli interessi morali dei minorenni ed ha in particolare la facoltà di visitare gli istituti pubblici e privati per i minorenni. Egli collabora con tutte le Autorità e gli organismi interessati alla protezione e all'educazione della gioventù.

**Protezione
della gioventù
Collaborazione
con altre Autorità**

Art. 9

Il consiglio per i minorenni è l'Autorità competente :

- a) per il giudizio sui reati commessi da adolescenti se, per la gravità del reato o per la condizione personale dell'adolescente, il magistrato ritiene di dover deferire il caso al consiglio per i minorenni ;
- b) per il giudizio sull'opposizione alle decisioni del magistrato pronunciate in applicazione dell'art. 29 della presente legge ;

**Competenze
del consiglio
per i minorenni**

- c) per le decisioni sul reclamo contro i provvedimenti e le omissioni del magistrato in ogni stadio dell'inchiesta e dell'esecuzione.

Capo IV

ESCLUSIONE E RICUSA

Art. 10

**Esclusione
e ricusa**

Per l'esclusione e la ricusa del magistrato, del sostituto e dei membri del consiglio per i minorenni si applicano le norme del Codice di procedura penale (detto in seguito CPP).

In caso di opposizione o reclamo, il fatto di aver pronunciato la decisione non costituisce per il magistrato motivo di esclusione a presiedere il consiglio per i minorenni.

In caso di esclusione e di ricusa il magistrato e il sostituto si sostituiscono a vicenda. Se entrambi sono esclusi o ricusati, il supplente è designato dal Consiglio di Stato.

I membri del consiglio per i minorenni esclusi o ricusati sono sostituiti dai supplenti, se anche questi ultimi sono ricusati, il Consiglio di Stato provvede a designarne degli altri.

Capo V

PROCEDURA

Art. 11

**1. Disposizioni
generali**
a) Denuncia

Le denunce contro un fanciullo od un adolescente sono presentate a voce o per iscritto al magistrato.

Il procuratore pubblico trasmette al magistrato le denunce contro un fanciullo od un adolescente.

Art. 12

b) Esclusione
della parte
civile

Nella procedura contro i fanciulli e gli adolescenti non è ammessa la costituzione di parte civile; questa non può formulare proposte di accusa in seguito ad abbandono pronunciato dal magistrato.

Art. 13

c) Disgiunzione

Se nel corso di un procedimento contro adulti risulta implicato un fanciullo od un adolescente, il giudice ordinario informa il magistrato. In tal caso le procedure vengono disgiunte.

Art. 14

d) Denuncia al PP
da parte del
magistrato

Se al magistrato risulta nel corso di un'inchiesta che un adulto ha commesso un reato, egli ne informa il procuratore pubblico competente.

Art. 15

e) Notifica al
magistrato da
parte del PP

Il procuratore pubblico informa il magistrato dei delitti commessi in danno di minorenni.

Art. 16

f) Notifica alla
Autorità di
tutela da parte
del magistrato

Il magistrato segnala all'Autorità di tutela i casi di minorenni che si trovano nelle circostanze di cui agli art. 283 e segg. CCS e che vengono a sua conoscenza nel corso di un'inchiesta.

Art. 17

Nella procedura contro i fanciulli e gli adolescenti è escluso il giudizio in contumacia.

g) **Esclusione del giudizio in contumacia**

Art. 18

E' fatto divieto alla stampa, sotto pena di multa sino a franchi 5.000,— di pubblicare notizie atte a permettere l'identificazione di fanciulli e adolescenti implicati, in qualità di autori o vittime, in procedimenti penali.

h) **Divieto di pubblicità**

L'applicazione della multa è di competenza del Dipartimento di giustizia, riservato il diritto di ricorso secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 19

L'inchiesta verte sull'accertamento dei fatti e sulle condizioni personali, familiari e sociali del fanciullo e dell'adolescente.

2. **Inchiesta**
a) **Oggetto**

Art. 20

Per l'accertamento dei fatti il magistrato può valersi degli organi di polizia giudiziaria.

b) **Ausilio degli organi di polizia**

L'intervento degli agenti in uniforme è ammesso solo quando speciali circostanze lo richiedano.

Quando è possibile e le circostanze lo richiedono interviene il personale femminile di polizia.

Art. 21

Gli organi di polizia indicati all'articolo precedente possono procedere in caso d'urgenza ad operazioni preliminari di polizia giudiziaria, tenendo conto dell'età e delle condizioni del minorenni oggetto d'inchiesta e dandone immediato avviso al magistrato e ai genitori o al tutore.

c) **Operazioni preliminari di polizia giudiziaria**

Dopo l'intervento del magistrato gli organi di polizia funzioneranno solo per ordine o per delegazione del medesimo.

Gli organi di polizia giudiziaria possono procedere alla audizione di minorenni solo alla presenza dei genitori o del tutore, salvo l'autorizzazione contraria del magistrato.

Di regola l'audizione di minorenni ha luogo nel posto di polizia più vicino al suo domicilio.

Art. 22

Per l'esame delle condizioni personali, familiari e sociali, il magistrato può ricorrere all'ausilio di enti pubblici e privati; nella misura in cui occorra per la decisione da prendere, egli richiede rapporti e perizie sullo stato fisico e mentale del minorenne.

d) **Ausilio di altri enti**

Art. 23

Il magistrato procede ad avvertire immediatamente i genitori o il tutore del minorenne dell'apertura e delle principali operazioni dell'inchiesta.

e) **Informazioni sull'inchiesta**

Art. 24

Se l'interesse del minorenne lo esige, il magistrato provvede già nel corso dell'inchiesta, a collocarlo provvisoriamente presso un istituto o una famiglia meritevole di fiducia a scopo di osservazione.

f) **Misure provvisoriali**

Art. 25

g) Arresto preventivo

I fanciulli non possono essere sottoposti alla misura dell'arresto preventivo.

Il magistrato può ordinare l'arresto di un adolescente se ciò è indispensabile ai fini dell'inchiesta o della sicurezza pubblica o nell'interesse dell'adolescente medesimo.

L'arrestato dovrà essere sentito dal magistrato sopra l'oggetto dell'imputazione al più tardi il giorno successivo all'ordine d'arresto.

L'adolescente arrestato deve essere destinato ad un istituto designato dal magistrato. Durante la notte egli deve essere isolato in locale idoneo, di giorno deve essere occupato in modo adeguato.

L'ordine di arresto deve essere revocato non appena sia tolta la causa che lo ha determinato o sia possibile sostituirlo con altra misura.

Art. 26

h) Cauzione

Non può essere prelevata cauzione per la rimessa in libertà di un adolescente.

Art. 27

i) Discrezione sull'inchiesta

Gli atti dell'inchiesta possono essere consegnati solo alle Autorità giudiziarie, se ricorre un giustificato motivo.

Art. 28

3. Giudizio
a) Abbandono

Terminata l'inchiesta e non ravvisando un'azione punibile, il magistrato decreta l'abbandono del procedimento.

Art. 29

b) Decisione del magistrato

Se è accertata un'azione punibile, il magistrato pronuncia la decisione applicando le pene e le misure previste dal CPS oppure, e se si tratta di adolescenti autori di grave reato o particolarmente difficili, deferisce il giudizio al consiglio per i minorenni.

Art. 30

c) Diritto di essere sentiti

I genitori o il tutore hanno il diritto di essere sentiti prima che sia pronunciata la decisione. Se il magistrato intende affidare il minorenne ad una famiglia o collocarlo in istituto deve, prima di ordinare la misura, sentire i genitori o il tutore.

Art. 31

d) Comunicazione

La comunicazione della decisione ha luogo di regola verbalmente.

Ai genitori od al tutore è data facoltà di assistere alla comunicazione verbale della decisione.

Entro dieci giorni dalla comunicazione verbale, la decisione deve essere confermata per iscritto al minorenne se è capace di discernimento ed ai genitori od al tutore.

La decisione deve essere motivata con l'indicazione dell'azione od omissione punibile, delle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa, di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale e degli articoli di legge applicabili. Essa deve inoltre menzionare la facoltà di interporre opposizione al consiglio per i minorenni nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge.

Nei casi in cui è pronunciato l'ammonimento il magistrato può limitarsi alla comunicazione verbale o procedere direttamente alla comunicazione scritta.

Art. 32

Contro le decisioni del magistrato è data facoltà di interporre opposizione al consiglio per i minorenni, entro dieci giorni dalla intimazione.

e) Opposizione

Non può essere fatta opposizione contro l'ammonimento e la multa fino a Fr. 100,—.

L'opposizione deve essere motivata e inoltrata in triplice copia al magistrato.

Il diritto di fare opposizione alla decisione del magistrato spetta ai genitori e al tutore e al minorenne capace di discernimento.

Art. 33

L'opposizione non ha effetto sospensivo. E' tuttavia in facoltà del magistrato di concederlo, ordinando, se del caso, misure provvisionali.

f) Misure provvisionali

Art. 34

Il magistrato convoca il consiglio per i minorenni e gli trasmette una breve relazione sui fatti. Indi dirama le citazioni al minorenne, ai genitori o al tutore per i dibattimenti.

4. Procedura per il consiglio per i minorenni

In caso di opposizione la convocazione del consiglio deve aver luogo entro un mese.

a) Citazioni

Art. 35

I rappresentanti legali e il minorenne capace di discernimento possono chiedere una nuova audizione dei testi e dei periti e l'assunzione di nuove prove.

b) Prove

Il magistrato può ordinare prima del giorno fissato per i dibattimenti un supplemento d'inchiesta.

Il consiglio per i minorenni non è vincolato dalle domande di prova e ha facoltà di completare l'inchiesta d'ufficio.

Art. 36

I dibattimenti davanti al consiglio per i minorenni non sono pubblici e non devono aver luogo nelle aule destinate alle sedute delle Autorità penali.

c) Dibattimenti

Possono essere ammessi ai dibattimenti coloro che si interessano particolarmente alle questioni di delinquenza minorile ed i rappresentanti delle istituzioni per la protezione della gioventù.

Art. 37

Il magistrato può ordinare l'allontanamento dall'aula del minorenne durante tutti od alcuni degli atti del dibattimento.

d) Presenza del minorenne ; altre persone obbligate o ammesse ai dibattimenti

I genitori o il tutore devono essere sentiti e possono essere obbligati ad assistere al dibattimento.

Art. 38

La presenza del difensore ai dibattimenti è facoltativa.

e) Difesa

Ove lo ritiene necessario il magistrato nomina al minorenne un difensore d'ufficio.

Art. 39

f) Ordine dei dibattimenti

L'ordine dei dibattimenti spetta al presidente.

Aperta l'udienza, egli informa i presenti sui risultati dell'inchiesta e, se del caso, sulla decisione e sul contenuto dell'opposizione; procede quindi all'assunzione delle prove secondo le norme del CPP; parenti ed affini sono però obbligati a deporre. In seguito la parola è data alla difesa.

Il consiglio per i minorenni decide inappellabilmente ogni questione che dovesse sorgere nel corso dei dibattimenti.

Art. 40

g) Verbale dei dibattimenti

Il verbale dei dibattimenti è tenuto dal segretario.

Esso deve contenere:

1. il luogo e il giorno del dibattimento;
2. il nome dei membri del consiglio per i minorenni e del segretario;
3. in caso d'opposizione, la data e le conclusioni della decisione del magistrato;
4. il nome del minorenne, dei suoi genitori o del tutore e del difensore, se presenti;
5. il nome dei testi, periti ed interpreti assunti e se hanno prestato giuramento.

Deve inoltre indicare sommariamente l'andamento e i risultati del dibattimento, nonché l'osservanza di tutte le formalità essenziali, deve pure menzionare tutti gli atti scritti dei quali è stata data lettura, le istanze e conclusioni presentate nel corso del dibattimento, le decisioni pronunciate e il dispositivo della sentenza.

Nel verbale sono registrate le risposte del minorenne, le deposizioni dei periti e testimoni:

- a) se le loro deposizioni si dipartono da quelle rese in sede di inchiesta,
- b) se i testi o i periti sono interrogati per la prima volta,
- c) nei casi previsti dagli art. 195 e 197 CPP.

Art. 41

h) Deliberazione

Il consiglio per i minorenni delibera a maggioranza, in seduta segreta ed emana quindi la sentenza che è immediatamente comunicata nei dispositivi al minorenne, ai genitori o al tutore ed al difensore, se presenti.

Il consiglio per i minorenni pronuncia in base alle risultanze del dibattimento e degli atti, secondo il suo libero apprezzamento.

Art. 42

i) Sentenza

La sentenza deve indicare:

1. il luogo e il giorno in cui fu pronunciata;
2. la denominazione del consiglio per i minorenni ed il nome dei membri che lo compongono;
3. il nome, cognome, paternità, anno di nascita, professione e domicilio del minorenne;
4. il nome dei genitori o del tutore e del difensore, se presenti;
5. in caso d'opposizione, il contenuto essenziale della decisione del magistrato;
6. il giorno del dibattimento;
7. le proposte conclusionali del presidente del consiglio per i minorenni e, se presente, della difesa;

8. la decisione del consiglio per i minorenni sulla questione della colpeabilità ;
9. gli articoli di legge applicati ;
10. i motivi della decisione ;
11. la pena o la misura pronunciate.

Art. 43

Entro dieci giorni dalla data della pubblicazione dei dispositivi, la sentenza deve essere intimata al minorenne se capace di discernimento, ai genitori o al tutore e al difensore.

La sentenza è immediatamente esecutiva.

l) Intimazione

Art. 44

Contro tutti i provvedimenti e le omissioni del magistrato, in ogni stadio dell'inchiesta e dell'esecuzione, i genitori o il tutore e il minorenne capace di discernimento, possono interporre reclamo al consiglio per i minorenni entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento o dell'omissione contro cui si ricorre.

Il reclamo deve essere motivato e inoltrato in triplo al magistrato. Il consiglio per i minorenni decide senza formalità di procedura, dopo aver provveduto d'ufficio agli accertamenti necessari.

Il reclamo non ha effetto sospensivo. E' tuttavia in facoltà del magistrato di concederlo, ordinando, se del caso, misure provvisoriali.

5. Rimedi

a) Reclamo al consiglio per i minorenni

Art. 45

Il ricorso per cassazione è ammesso soltanto contro le sentenze di condanna pronunciate dal consiglio per i minorenni.

Possono interporlo i genitori, il tutore e il minorenne capace di discernimento.

b) Ricorso per cassazione

Art. 46

La cassazione di una sentenza di condanna ha luogo :

1. quando sia stato ritenuto come punibile un fatto che non lo era o aveva cessato di esserlo ;
2. quando il consiglio per i minorenni non sia stato costituito conformemente alle disposizioni di legge, o lo sia stato in modo irregolare, per non essersi preso in considerazione un motivo legale di esclusione o una domanda di ricusa ;
3. quando la difesa sia stata illegalmente limitata sopra un punto essenziale ;
4. quando siano state violate disposizioni essenziali della procedura ;
5. quando la sentenza contenga importanti accertamenti di fatto in contrasto con il contenuto degli atti o arbitrari ;
6. quando i fatti rilevanti posti a base della motivazione della sentenza sono insufficienti, lacunosi o arbitrari ;
7. per inosservanza di formalità essenziali del verbale dei dibattimenti.

Titoli di cassazione

Il ricorso per le cause indicate alle cifre 2 e 4 è ammissibile soltanto quando la parte abbia provocato una decisione o rilevata la irregolarità durante il dibattimento.

Art. 47

Il ricorso per cassazione è presentato in triplo al presidente

Procedura

del consiglio per i minorenni nel termine di dieci giorni dall'intimazione della sentenza.

Il ricorso deve contenere la precisa indicazione dei titoli e dei motivi sui quali si fonda ed essere firmato dal ricorrente.

Il presidente del consiglio per i minorenni lo trasmette entro dieci giorni al presidente della Corte di cassazione del Tribunale d'appello, con le sue osservazioni insieme al verbale e agli atti del processo.

Davanti alla Corte di cassazione non si fa luogo a dibattimenti.

Art. 48

c) Revisione

La revisione del processo a favore del condannato si propone al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello e ha luogo :

1. quando sia dimostrato che la sentenza di condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione ed, in genere, da reato di terza persona ;
2. quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un'altra inconciliabile con essa ;
3. quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al consiglio per i minorenni nel primo processo (art. 397 CPS).

Per la procedura valgono le norme previste dal CPP.

Art. 49

Rinvio per nuovo giudizio

Quando a seguito dell'ammissione del ricorso per cassazione o della domanda di revisione deve aver luogo un nuovo giudizio, gli atti sono rinviati al consiglio per i minorenni che ha pronunciato la sentenza : nel caso di cui alla cifra 2 dell'art. 46 al consiglio per i minorenni costituito conformemente alle disposizioni di legge.

Art. 50

6. Esecuzione

Il magistrato sorveglia l'esecuzione delle misure e delle pene ordinate nei confronti dei fanciulli e degli adolescenti.

a) Vigilanza sull'esecuzione

La vigilanza, segnatamente anche medica, riguarda in particolare :

- a) l'esecuzione delle misure educative, delle pene e del trattamento speciale negli stabilimenti pubblici e privati ;
- b) l'educazione vigilata e l'affidamento familiare.

Durante tutto il periodo dell'esecuzione, il magistrato si mantiene in contatto con il minorenne e con la direzione degli stabilimenti e le famiglie cui lo stesso è affidato. Egli può in ogni tempo imporre norme di condotta al minorenne.

La direzione degli stabilimenti e le famiglie cui è affidato il minorenne collaborano strettamente con il magistrato.

Art. 51

b) Sostituzione e fine delle misure

Il magistrato può in ogni tempo sostituire un'altra misura a quella ordinata. Egli esamina d'ufficio, almeno una volta all'anno, se e quando deve essere sostituita o revocata una misura o deve essere ordinata la liberazione condizionale.

Liberazione condizionale

Il minorenne capace di discernimento e i genitori o il tutore possono chiedere al magistrato di por fine alle misure ordinate, di sostituirle con altra misura o di ordinare la liberazione condizionale.

Art. 52

Il patronato penale minorile è un servizio dello Stato per l'attuazione degli art. 47 e 379 CPS e viene esercitato dal magistrato.

c) Patronato minorile

Nell'esercizio del patronato il magistrato si avvale dell'ausilio dei servizi pubblici di assistenza sociale, di analoghi servizi e di persone qualificate.

Capo VI

SPESE

Art. 53

Le spese del procedimento penale contro i fanciulli sono a carico dello Stato.

Spese di procedura

L'Autorità giudicante può mettere a carico dell'adolescente condannato, dei suoi genitori o del tutore, tutte o parte delle spese di procedura.

Art. 54

Sono assunte dallo Stato, secondo le norme della legge sulla assistenza sociale, le spese derivanti dall'esecuzione delle pene e delle misure pronunciate contro i fanciulli e gli adolescenti.

Spese di esecuzione

Dette spese non sono soggette all'obbligo di rimborso e di regresso, salvo che l'Autorità giudicante, per esigenze educative, non decida altrimenti.

Art. 55

Le spese di patronato sono a carico dell'apposito fondo, amministrato dal magistrato.

Spese di patronato

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE

Art. 56

Il Consiglio di Stato emana il regolamento di esecuzione della presente legge.

Regolamento di esecuzione

Art. 57

E' abrogata la legge sulla magistratura dei minorenni del 9 giugno 1941.

Abrogazione

Art. 58

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica l'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati
del 14 maggio 1973

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 12 marzo 1974 n. 1951 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 1 cifra 4 della legge 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati è completato con l'aggiunta della seguente lettera c) :

c) Sostituto Giudice dei minorenni 96 %

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
